

Incompatibile il Gip che si è pronunciato sulla tenuità del fatto

Corte costituzionale

Alt all'intervento successivo sull'opposizione all'archiviazione

Giovanni Negri

Nuova incompatibilità per il Gip. Per la Cortecostituzionale, sentenza 93 depositata ieri, è infatti incompatibile il giudice delle indagini preliminari che, dopo essersi pronunciato sull'esistenza della causa di non punibilità per tenuità del fatto, è chiamato nuovamente a intervenire nel procedimento sull'opposizione all'archiviazione. È considerata fondata quindi la questione di legittimità avanzata dal Gip di Napoli che chiedeva di arricchire il catalogo delle incompatibilità intervenendo sull'articolo 34, comma 2 del Codice di procedura penale. Una norma, quest'ultima, che declina il tema incompatibilità secondo una casistica tassativa e che più volte è stata interessata da pronunce della Consulta di natura additiva che ne hanno via via esteso l'elenco.

Nelle più recenti pronunce la Corte ha indicato le condizioni che fanno scattare l'incompatibilità. Ha così affermato che devono concorrere alcune condizioni: a) le preesistenti valutazioni devono cadere sulla medesima res iudicanda; b) il giudice deve essere stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione; c) quest'ultima deve avere natura non formale, ma di contenuto, oppure comportare valutazioni sul merito dell'ipotesi di

accusa; d) la precedente valutazione deve essere collocata in una diversa fase del procedimento.

Nel caso approdato alla Corte sono presenti tutte le condizioni. È stata, infatti, assunta una prima decisione, nell'ambito della quale, valutando le prove, il giudice ha respinto la richiesta di decreto penale di condanna, convincendosi che il fatto non fosse punibile per la sua particolare tenuità.

Poi, con la restituzione degli atti al pubblico ministero, s'è determinata la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, presentando, così, la condizione della diversità della fase processuale. Va poi considerato se la successi-



Per decidere sulla non punibilità il giudice delle indagini preliminari interviene nel merito

va decisione coinvolge una valutazione sulla responsabilità penale dell'imputato.

Nel caso dell'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, la risposta per la Corte è positiva. «Sebbene, nelle tradizionali dinamiche dell'innazione, le decisioni del giudice abbiano natura sommaria e interlocutoria, connotando l'archiviazione come un procedimento dalla struttura agile, il provvedimento motivato dalla particolare tenuità del fatto è preceduto da compiute valutazioni sulla responsabilità penale dell'indagato e, di conseguenza, l'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto possiede i caratteri di un giudizio che investe il merito dell'imputazione».